



Aree Protette  
**Alpi Cozie**

**REGIONE PIEMONTE**

## **ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE**

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 336 del 25/10/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:** di impegno di spesa      senza impegno di spesa

**OGGETTO:** Collaborazione col Comprensorio Alpino Torino 2 per l'organizzazione di un Corso per l'abilitazione di coadiutori (selecontrollori per il controllo del cinghiale, conduttori cani limieri e/o da traccia) ai piani di controllo demografico del cinghiale (art. 22 comma 6 L.394/1991).

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal sig. Domenico Rosselli guardaparco funzionario responsabile del servizio vigilanza;

considerato che:

- la presenza sul territorio regionale del virus di Peste suina africana (PSA) richiede il massimo sforzo di azione per il contenimento del cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di rispettiva competenza;
- al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi posti in essere per limitare i rischi sanitari, per la pubblica incolumità e per contenere i danni alle colture agricole derivanti dalla diffusione del cinghiale, si rende necessario ottimizzare quanto più possibile le azioni sul territorio delle Aree protette dell'Ente anche attraverso la collaborazione di coadiutori (selecontrollori per il controllo del cinghiale, conduttori cani limieri e/o da traccia) ai piani di controllo demografico del cinghiale (art. 22 comma 6 L.394/1991), formati secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in merito (Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R) e dalle Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette redatto dall'ISPRA e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

richiamate:

- la Legge n. 394/1991 e s.m.i. "*Legge quadro sulle aree protette*", che all'art. 11, comma 4 prevede la possibilità di prelievi faunistici e abbattimenti selettivi al fine di ricomporre equilibri ecologici;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e ss.mm.i.;
- la Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "*Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria*".
- la Legge regionale n. 19/2009 e ss.mm.ii. "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che prevede all'art. 33, al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle Aree protette, interventi di abbattimenti selettivi sulla base di piani elaborati e approvati dal soggetto gestore

dell'Area protetta, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione Piemonte;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette";

- la DGR 27 maggio 2024, n. 18-8635 con cui è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste suina africana e il depopolamento della PSA nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte), anni 2024-2029".

- il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028 del Commissario Straordinario alla Peste suina africana del 07/09/2023.

considerato che

- gli interventi di gestione faunistica all'interno delle aree protette, come stabilito dall'art. 33 della L.R. n. 19/2009, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni opportunamente autorizzati;

- l'art. 8, comma 3, lettera b) della L.R. n. 19/2009 vieta l'introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nelle aree protette

- il DPGR 24 marzo 2014, n. 2/R, all'art. 4, comma 2, lettera b) prevede che gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera b) della l.r. 19/2009, possano anche essere svolti su autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta da operatori esterni adeguatamente formati (selecontrollori) e selezionati dall'Ente;

- con D.G.R.15 aprile 2024 n. 17-8431/2024/XI è stato approvato il programma regionale denominato "Piano inerente gli interventi per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento per l'anno 2024" (Piano di eradicazione 2024)

- con DGR 27 maggio 2024, n. 18-8635 è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste suina africana e il depopolamento della PSA nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte), anni 2024-2029".

- il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana in data 2 ottobre 2024 ha emanato l'ordinanza. 5 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.

viste

- la richiesta pervenuta dal Comprensorio Alpino TO 2 Alta Valle Susa (ns prot. n. 3486 del 03/10/2024) di collaborazione per l'organizzazione di Corso per l'abilitazione di coadiutori (selecontrollori per il controllo del cinghiale, conduttori cani limieri e/o da traccia) ai piani di controllo demografico del cinghiale (art.22 comma 6 L.394/1991), strutturato secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in merito (Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R) e dalle Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette redatto dall'ISPRA e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- la conseguente risposta dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie (prot. n. 3508 del 07/10/2024) che assentiva alla richiesta di collaborazione per l'organizzazione del Corso.

Tutto ciò premesso

## **IL DIRETTORE**

Visto l'art. 11, comma 3, lettera f) della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie. Responsabile Procedimento: Marello Luca (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 10.02.2023 "Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie";

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla citata normativa, volti al controllo e depopolamento della specie Cinghiale.

#### **DETERMINA**

- di collaborare con il Comprensorio Alpino Torino 2 Alta Valle Susa all'organizzazione del Corso in oggetto mettendo a disposizione proprio personale adeguatamente preparato per l'effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazione di campo, e se necessarie, le strutture dell'Ente per l'effettuazione delle parti in aula.
- di approvare il programma del Corso definito congiuntamente con il C.A.TO2, per l'abilitazione di coadiutori (selecontrollori per il controllo del cinghiale, conduttori cani limieri e/o da traccia) ai piani di controllo demografico del cinghiale (art. 22 comma 6 L. 394/1991), allegato alla presente Determina Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale e che sarà pubblicato sul sito web del C.A.TO 2 e dell'EGAPAC.
- di approvare il bando di selezione per la partecipazione al Corso per l'abilitazione di coadiutori (selecontrollori per il controllo del cinghiale, conduttori cani limieri e/o da traccia) ai piani di controllo demografico del cinghiale (art. 22 comma 6 L.394/1991) allegato alla presente Determina Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale e che sarà pubblicato sul sito web del C.A.TO 2 e dell'EGAPAC.
- di concordare che tutti gli aspetti relativi alla gestione economica ed amministrativa del Corso sono in capo al Comprensorio Alpino TO 2 Alta Valle Susa.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: [www.parchialpicozie.it](http://www.parchialpicozie.it).

**IL DIRETTORE**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)